

- Il Consigliere Segretario, su richiesta del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bassano del Grappa, ha formulato alla Commissione un quesito relativo alla sopravvivenza degli Ordini circondariali forensi costituiti presso i Tribunali sopprimendi per effetto del D. Lgs. n. 155/12.
- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli formula un quesito relativo all'iscrizione all'Albo dei docenti universitari in regime di tempo pieno. In particolare, considerato che ai medesimi, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'esercizio della professione è permesso "nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario" e che "per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario", il Consiglio rimettente si chiede quale sia il criterio da seguire per determinare l'Albo territorialmente competente all'iscrizione.
- Un Consigliere ha rivolto alla Commissione il seguente quesito: "se un avvocato iscritto all'elenco speciale dei docenti universitari a tempo pieno, previa autorizzazione dell'Università di appartenenza e in via del tutto eccezionale, possa assumere la rappresentanza in giudizio di una parte, quale componente di un collegio difensivo con altri avvocati.
- Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli pone il quesito se l'art. 18 della legge n. 247 del 2012 (legge di riforma dell'ordinamento professionale forense) impedisca all'avvocato di esercitare l'attività di amministratore di condominio.
- Procedimento disciplinare: la lettura di testimonianze rese innanzi a collegio diversamente composto presuppone il consenso dell'incolpato
- La convocazione del Consiglio dell'Ordine è a forma libera ...

Il Consigliere Segretario, su richiesta del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bassano del Grappa, ha formulato alla Commissione un quesito relativo alla sopravvivenza degli Ordini circondariali forensi costituiti presso i Tribunali sopprimendi per effetto del D. Lgs. n. 155/12.

Come noto, l'art. 16 del R.D.L. n. 1578/1933 e l'art. 19 del D. Lgs. Lgt. n. 382/1944 dispongono la costituzione di un Albo degli Avvocati per ogni circondario di Tribunale. Da ciò discende, stante la funzione di custodia dell'Albo istituzionalmente attribuita ai COA, la correlativa costituzione di un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso ogni Tribunale.
Conseguentemente, l'art. 1 della legge n. 99/1995 dispone la destinazione di locali a sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso ogni Tribunale della Repubblica.
Si pone il problema di stabilire cosa accada al Consiglio dell'Ordine – ente pubblico associativo – nel caso di soppressione del Tribunale presso il quale è costituito a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 155/12, recante "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148".

In particolare, ritiene la Commissione che la soppressione degli Ordini circondariali forensi costituiti presso i Tribunali sopprimendi non possa conseguire automaticamente alla soppressione del Tribunale. La relativa disciplina, infatti, dovrà trovare sede necessaria (ed opportuna) – almeno per i profili generali e salva l'autorizzazione del potere regolamentare in attuazione – in una fonte di rango primario: infatti, la disciplina degli ordini professionali – enti pubblici nazionali in ragione dell'interesse tutelato (così la sent. n. 405/2005 della Corte costituzionale) – è soggetta alla riserva di legge di cui all'art. 97 Cost.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere del 10 aprile 2013, n. 39
Quesito n. 234

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli formula un quesito relativo all'iscrizione all'Albo dei docenti universitari in regime di tempo pieno. In particolare, considerato che ai medesimi, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'esercizio della professione è permesso "nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario" e che "per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario", il Consiglio rimettente si chiede quale sia il criterio da seguire per determinare l'Albo territorialmente competente all'iscrizione.
Il parere è reso nei termini seguenti.
Se è vero che la nuova legge professionale applica in via generale il criterio del domicilio professionale – inteso come il luogo in cui è abitualmente svolta l'attività professionale – ai fini dell'individuazione dell'Ordine territorialmente competente all'iscrizione, è altrettanto vero che il domicilio professionale viene indicato dall'istante all'atto della domanda di iscrizione e questo ben può coincidere, a discrezione di quest'ultimo, con la residenza.
Nulla impedisce pertanto al professore universitario a tempo pieno di richiedere l'iscrizione all'Albo, indicando come domicilio professionale la propria residenza.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere del 10 aprile 2013, n. 37
Quesito n. 232 bis del COA di Napoli

Un Consigliere ha rivolto alla Commissione il seguente quesito: "se un avvocato iscritto all'elenco speciale dei docenti universitari a tempo pieno, previa autorizzazione dell'Università di appartenenza e in via del tutto eccezionale, possa assumere la rappresentanza in giudizio di una parte, quale componente di un collegio difensivo con altri avvocati.
La risposta è nei seguenti termini
L'art. 19, co. 2, della legge n. 247 del 2012 dispone che "I docenti e ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario".
Poichè la legge professionale fa riferimento in senso ampio all'ordinamento universitario, solo in presenza di una specifica disposizione nello stesso rinvenibile (eventualmente anche nello Statuto) può consentirsi l'esercizio dell'attività professionale nei limiti dallo stesso ordinamento previsti.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere del 10 aprile 2013, n. 36
Quesito n. 232

Il **Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli pone il quesito se l'art. 18 della legge n. 247 del 2012 (legge di riforma dell'ordinamento professionale forense) impedisca all'avvocato di esercitare l'attività di amministratore di condominio** . La commissione reputa che al quesito debba darsi risposta negativa per i motivi che seguono.
Premesso che nel vigore della precedente normativa l'art. 3 del RdL n. 1578/1933 era interpretato – data l'eccezionalità dei divieti – nel senso della compatibilità delle due attività (da ultimo sent. CNF 16 marzo 2010, n. 13), il nuovo art. 18 cit. individua quattro macro aree di incompatibilità con la professione di avvocato e precisamente:
a) l'esercizio di qualsiasi attività (diversa da quella forense) di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, fatte salve le attività espressamente escluse dal divieto (di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, di notaio), mentre è consentita l'iscrizione nell'albo dei commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili, o nell'albo dei consulenti del lavoro;
b) l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio, o in nome o per conto altrui (fatta salva l'assunzione di incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali, o in procedure di crisi d'impresa);
c) l'assunzione della qualità di socio illimitatamente responsabile, o di amministratore, di società di persone, aventi quali finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico, o consigliere delegato di società di capitali anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente del consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione, a meno che l'oggetto dell'attività della società sia limitato esclusivamente all'amministrazione di beni personali, o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;
d) l'esercizio di attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.
Esclusa la ricorrenza dell'ipotesi sub d) tenuto conto che la nomina quale amministratore di un condominio non instaura un rapporto di subordinazione con quest'ultimo (Commissione consultiva CNF, parere 25 giugno 2009, n. 26; Id, n. 1 del 29 gennaio 2009; Id, n. 154 del 26 settembre 2003), va anzitutto ricordato che il condominio è un ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini i quali sono rappresentati dall'amministratore e non costituiscono un'entità diversa da quest'ultimo (in termini, Cass. 11 gennaio 2012 n. 177 [ord.] in CED Cassazione rv 620729), tanto vero che l'esistenza di un rappresentante unitario non li priva della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all'edificio condominiale (Cass. 16 maggio 2011, n. 10717, ivi rv 617438). L'irriducibilità allo schema economico/giuridico dell'impresa e/o della società è, peraltro, confermata dall'inclusione del condominio nel recinto di protezione del consumatore che, come noto, è la persona fisica la quale agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, o professionale eventualmente svolta ed in tale veste contratta col professionista. Se, da un lato, si esclude che consumatore possa essere una società, anche se di persone (Cass. 14 luglio 2011, n. 15531, ivi rv 618573) e comunque l'impresa, pur se esercitata dalla persona fisica, dall'altro, proprio per la sua irriducibilità allo schema societario e per il fatto che l'amministratore agisce non quale organo, ma quale mandatario con rappresentanza di persone fisiche (condomini) che operano per scopi estranei ad attività professionale, o imprenditoriale, al condominio è ritenuta applicabile la normativa del codice del consumo con riguardo ai contratti conclusi dall'amministratore col professionista (Cass. 24 luglio 2001, n. 10086, ivi rv 548447; conf. Id., 12 gennaio 2005, n. 452).
A sua volta quello dell'amministratore configura un ufficio di diritto privato, assimilabile al

mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità delle disposizioni sul mandato (Cass. 16 ago. 2008, n. 10815, ivi rv 535589); e proprio al mandato si riferisce ora anche l'art. 9 della recente legge n. 220 dell'11 dicembre 2012 (recante la modifica della disciplina del condominio negli edifici) quando, modificando l'art. 1229 c.c., attribuisce all'assemblea la facoltà di subordinare la nomina dell'amministratore alla presentazione di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile "(…) per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato" (ivi, art. 1129,terzo periodo, c.c.).
Ciò posto, quanto detto a proposito dell'irriducibilità della figura del condominio allo schema societario e/o dell'impresa, è sufficiente per escludere la ricorrenza dell'ipotesi di incompatibilità di cui sub c); a sua volta, quanto rilevato circa la ricostruzione della figura dell'amministratore quale mandatario con rappresentanza di persone fisiche (i condomini) che non esercitano attività professionale, o imprenditoriale, è sufficiente ad escludere la ricorrenza dell'ipotesi di incompatibilità di cui sub b) posto che l'amministratore, non agendo in proprio, non esercita nemmeno attività di impresa commerciale in nome altrui se è vero che nemmeno i mandanti l'esercitano.
Residua l'ipotesi di cui sub a) potendo rilevare, in tesi, l'esercizio della funzione di amministratore come attività di lavoro autonomo svolta continuativamente, o professionalmente. Sennonché, va in contrario osservato che – come si è visto – l'attività di amministratore di condominio si riduce, alla fine, all'esercizio di un mandato con rappresentanza conferito da persone fisiche , in nome e per conto delle quali egli agisce e l'esecuzione di mandati, consistenti nel compimento di attività giuridica per conto ed (eventualmente) in nome altrui è esattamente uno dei possibili modi di svolgimento dell'attività professionale forense sicché la circostanza che essa sia svolta con continuità non aggiunge né toglie nulla alla sua legittimità di fondo quale espressione, appunto, di esercizio della professione.
Ben vero potrebbe obiettarsi che, se non sul piano della continuatività, è su quello dell'attività svolta professionalmente che potrebbe scorgersi un profilo di incompatibilità.
A questo proposito va detto, anzitutto, che nemmeno la citata legge n. 220/2012 ha innovato la figura dell'amministratore perché se ne ha ampliato, sotto certi profili, poteri e responsabilità, non ha trasformato l'esercizio della relativa attività in professione vera e propria, o quanto meno in professione regolamentata, come è confermato dal fatto che non è stato istituito né un albo, né uno specifico registro degli amministratori di condominio, mentre il fatto che essi debbano seguire corsi di aggiornamento (art. 25 nella parte in cui inserisce l'art. 71 bis delle disp. att. c.c.) non sembra sufficiente a configurare l'esistenza di una vera e propria professione. E la mancata istituzione di un albo o registro – ad onta di una prima versione della proposta di legge che invece la prevedeva – è indice ermeneutico di rilevante significato ai fini di confortare la soluzione qui accolta.
D'altra parte, anche quando il riferimento alla svolgimento in forma professionale dovesse intendersi come allusione ad un modo di esercizio di un'attività che richiede competenze, un minimo di qualificazione e rappresentante fonte reddituale, la riconducibilità dell'attività all'area del mandato e di quest'ultimo ad una modalità di esercizio della professione forense, finisce per riferire a quest'ultima il citato requisito.
Ovviamente la ritenuta compatibilità produrrà riflessi anche sul piano della disciplina fiscale e previdenziale della vicenda dovendo il relativo reddito considerarsi a tutti gli effetti di natura professionale e quindi, tra l'altro, soggetto anche a contribuzione a favore della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza forense.
Consiglio Nazionale Forense (Rel. Cons. Perfetti), parere 20 febbraio 2013, n. 23

Quesito n. 225 del COA di Napoli e altri

Procedimento disciplinare: la lettura di testimonianze rese innanzi a collegio diversamente composto presuppone il consenso dell'incolpato.
In considerazione delle sue particolari caratteristiche, nel corso del procedimento disciplinare amministrativo davanti al Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori è consentita la lettura di deposizioni testimoniali assunte in precedenza da un Collegio diversamente composto, purché la lettura sia consentita, anche tacitamente, dal professionista incolpato o dal suo difensore (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva escluso l'illegittimità di tali letture in quanto l'incolpata e il suo difensore, presenti, avevano dato il loro tacito consenso non manifestando alcuna volontà contraria).
Cassazione Civile, sentenza del 25-05-2001, n. 00218, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Vella A- P.M. Iannelli D (conf.)

La convocazione del Consiglio dell'Ordine è a forma libera.
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il consiglio dell'ordine non può ritenersi regolarmente costituito non solo quando, come previsto dall'art. 43 R.D. n. 37 del 1934, non sia presente almeno la metà del numero complessivo dei componenti, ma anche quando, pur essendo la deliberazione adottata con la maggioranza prescritta dalla legge, il collegio si sia costituito senza che tutti i componenti siano stati preavvertiti; poiché la legge professionale non impone forme particolari di convocazione – riguardando l'art. 46 del R.D. n. 37 del 1934 soltanto la citazione di persone estranee al collegio, qual l'incolpato e i testimoni – deve ritenersi regolare la convocazione eseguita con qualsiasi mezzo idoneo al conseguimento dello scopo e quindi anche a mezzo fax o telefono.

Cassazione Civile, sentenza del 25-05-2001, n. 00218, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Vella A- P.M. Iannelli D (conf.)